# CORONAVIRUS OVERCOMING THE DIFFICULTIES

# LOTTA AL *CORONAVIRUS*. LA COMMISSIONE SOSPENDE IL PATTO DI STABILITÀ

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI STUDIO LEGALE

Con una decisione destinata a passare alla storia, in data 20 marzo 2020 la Commissione Europea ha attivato la clausola di salvaguardia generale del Patto di Stabilità e Crescita (Stability and Growth Pact, SGP)<sup>1</sup>. L'iniziativa si colloca nel solco delle recenti misure introdotte per far fronte all'impatto socio-economico del coronavirus nell'Unione<sup>2</sup> e garantire agli Stati Membri un sostegno concreto attraverso un approccio onnicomprensivo incentrato sulla cooperazione reciproca<sup>3</sup>. La decisione fa seguito all'adozione di un temporary framework in materia di aiuti di Stato per sostenere l'economia e garantire alle imprese la liquidità sufficiente per preservare la continuità della propria attività<sup>4</sup>.

Il SGP fa parte della terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM)<sup>5</sup> e mira a garantire uniformità nella disciplina di bilancio degli Stati Membri. Più particolarmente, il SGP è costituito da una risoluzione del Consiglio Europeo<sup>6</sup> e da due regolamenti del Consiglio che ne precisano gli aspetti tecnici relativi i) al controllo della situazione di bilancio e del coordinamento delle politiche economiche<sup>7</sup> e ii) all'applicazione della procedura d'intervento in caso di *deficit* eccessivo<sup>8</sup>. A seguito della crisi economica e finanziaria del 2008, queste norme sono state

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Com. Comm. COM(2020) 123 final del 20.03.2020, Communication from the Commission to the Council on the activation of the general escape clause of the Stability and Growth Pack.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Com. Comm. COM (2020) 112 final del 13.03.2020, *Coordinated economic response to the COVID-19 outbreak*. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <u>LINK</u>.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Com. Comm. COM(2020) del 19.03.2020, *Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak*. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente <u>LINK</u>.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L'UEM è un processo che mira ad armonizzare le politiche economiche e monetarie degli Stati Membri con l'obiettivo ultimo della creazione di una moneta unica. Più particolarmente, l'UEM è stata realizzata in 3 fasi. La fase 1 (1990-1993) prevedeva la libera circolazione dei capitali tra i paesi dell'Unione, il rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche e l'intensificazione della cooperazione tra banche centrali. La fase 2 (1994-1998) disponeva la convergenza delle politiche economiche e monetarie degli Stati Membri e la creazione della Banca centrale europea (BCE). Infine, la terza fase (1999- oggi) prevedeva la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio e l'introduzione della moneta unica sui mercati dei cambi e per i pagamenti elettronici.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Risoluzione del Consiglio europeo relativa al patto di stabilità Amsterdam, GUUE C 236 del 02.08.1997.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, GUUE L 209 del 02.08.1997.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, GUUE L 209 del 02.08.1997.

rafforzate tramite l'introduzione di altri otto regolamenti (i cosiddetti "six pack" e "two pack" ) e di un trattato internazionale 11.

Il SGP consente già, di per sé, di attuare le misure necessarie per far fronte a determinate situazioni di emergenza. Poiché il *coronavirus* rientrerebbe nella definizione di "evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato"<sup>12</sup>, a quest'ultimo verrebbe garantita la possibilità di superare il valore di riferimento per il disavanzo pubblico e prevedere spese eccezionali in deficit.

Tuttavia, il rapido diffondersi della pandemia richiederà una anche maggiore flessibilità per proteggere le imprese e i cittadini europei dalle conseguenze della crisi.

Di conseguenza, la Commissione ha deciso di attivare per la prima volta in assoluto la clausola di salvaguardia generale, introdotta come parte del "six pack" nel 2011.

Questa clausola consente agli Stati Membri di adottare direttamente misure di bilancio per far fronte in modo adeguato ad una situazione di crisi generale causata da una grave recessione economica per l'Unione pur rimanendo all'interno del quadro delle procedure preventive e correttive delineate dal SGP. Nello specifico, in caso di grave recessione economica dell'intera Unione, gli Stati Membri possono deviare temporaneamente dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine a condizione che la sua sostenibilità non ne risulti compromessa<sup>13</sup>.

La clausola, che dovrà essere approvata dal Consiglio, rimarrà in vigore per tutto il tempo necessario per consentire agli Stati Membri di attuare le misure occorrenti per contenere l'epidemia di *coronavirus* e mitigarne gli effetti socio-economici negativi.

23 marzo 2020

<sup>13</sup> Il considerando (22) del Regolamento 1175/2011 dispone: "... La deviazione temporanea dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine dovrebbe essere consentita qualora sia determinata da un evento inconsueto che non sia soggetto al controllo dello Stato membro interessato, che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa al fine di facilitare la ripresa economica. Nel consentire una deviazione temporanea dall'obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo, purché sia mantenuto un margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo, è opportuno tener conto altresì dell'attuazione di riforme strutturali di una certa importanza. È opportuno prestare un'attenzione particolare, in questo contesto, alle riforme sistemiche delle pensioni, per cui la deviazione dovrebbe rispecchiare il costo aggiuntivo diretto del trasferimento dei contributi dal pilastro a gestione pubblica a quello finanziato mediante un sistema a capitalizzazione. Le misure volte a ritrasferire le attività dal pilastro finanziato mediante un sistema a capitalizzazione a quello a gestione pubblica dovrebbero essere considerate temporanee e una tantum ed essere quindi escluse dal saldo strutturale cui si fa riferimento per valutare i progressi verso l'obiettivo di bilancio a medio termine..."



<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Il "*six pack*" è un insieme di cinque regolamenti (Regolamento n. 1177/2011, Regolamento n. 1173/2011, Regolamento n. 1175/2011 e Regolamento n. 1176/2011) e una direttiva (Direttiva n. 2011/85/UE) che ha introdotto un sistema per monitorare le politiche economiche in maniera più estesa ed individuarne eventuali problematiche in tempo utile.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Il "two pack" è un insieme di due regolamenti (Regolamento n. 472/2013 e Regolamento n. 473/2013) che prevede la presentazione di documenti programmatici di bilancio alla Commissione Europea ogni autunno da parte dei Paesi dell'area euro, ad esclusione di quelli con i programmi di aggiustamento macroeconomico.

<sup>11</sup> Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> L' articolo 2 del Regolamento 1467/97 al paragrafo 1 dispone: "... Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale e temporaneo, ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, qualora sia determinato da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato ed abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure nel caso sia determinato da una grave recessione economica.

Inoltre il superamento del valore di riferimento è considerato temporaneo se le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione indicano che il disavanzo diminuirà al di sotto del valore di riferimento dopo che siano cessati l'evento inconsueto o la grave recessione economica...".

I nostri contributi di informazione e aggiornamento sulla crisi del Covid-19 e sulle sue implicazioni sono uno sforzo collettivo dello Studio ed una iniziativa di servizio. Per sottolinearlo, gli autori hanno rinunciato ad indicare il proprio nome in calce ai singoli lavori. Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

Our contributions of information and update on the Covid-19 crisis and its implications constitute a collective effort of the Firm and an initiative of service. For such reason, the authors decided notto sign individually their works and articles. This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.

#### MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400 milan@dejalex.com

#### **ROMA**

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44 rome@dejalex.com

### **BRUXELLES**

Chaussée de La Hulpe  $187 \cdot 1170$  Bruxelles, Belgique T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138 brussels@dejalex.com

## MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93 moscow@dejalex.com

